

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 57 del 6 agosto 1981, è stata abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera f) della [legge regionale 21 aprile 2020, n. 7](#): "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della [legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11](#)".

---

## Legge Regionale 23 luglio 1981, n. 46.

«Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#), recante: Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle Aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici».

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga

la seguente legge:

### Art. 1

I termini di cui al I comma dell'art.9 e al II comma dell'art. 10 della [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#), sono prorogati a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali necessarie ulteriori proroghe per i termini di presentazione delle domande per gli anni successivi sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

---

### Art. 2

Alla lettera e), del VI comma dell'art. 2 della [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#), è aggiunto il seguente capoverso:

- «Qualora lo stato dei luoghi, per distruzioni, abbattimenti, inagibilità totale, non consenta la valutazione dei danni relativi alle attrezzature ed alle scorte, la perizia giurata è eseguita, limitatamente ai danni, alle strutture murarie anche con riferimento ai dati catastali o comunque a qualsiasi elemento desumibile da atti e documenti registrati o depositati presso pubblici uffici in data anteriore al sisma che ha prodotto il danno».

---

### Art. 3

I contributi previsti dagli artt. 2 e 5 della [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#) possono essere richiesti anche dagli eredi subentranti a causa di morte dell'operatore commerciale titolare della impresa.

---

### Art. 4

All'art. 3 della [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#), dopo il II comma, è aggiunto il seguente:

- «Per le attività iniziate nell'anno 1980, il contributo di cui al I comma è calcolato nella misura fissa di lire 100 mila per ogni mese di inattività».

---

Art. 5

Al I comma dell'art. 4 della [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#), le parole «due mesi» sono sostituite con le parole «un mese».

---

Art. 6

All'art. 8 della [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#), sono apportate le seguenti integrazioni:

- al II comma dopo le parole «I Comuni» è aggiunta la seguente locuzione: «in mancanza di proprie strutture sufficienti»;
  - dopo il III comma è aggiunto il seguente: «Il gruppo di cinque esperti di cui al comma precedente è nominato dal Sindaco del Comune ed è coordinato dal componente di designazione comunale»;
  - all'ultimo comma è aggiunto il seguente: «I rapporti finanziari inerenti la delega di cui alla presente legge regionale sono regolati con i criteri e le modalità di cui alla citata legge regionale 24 maggio 1980, n. 54».
- 

Art. 7

All'art. 11 della [legge regionale 4 aprile 1981, n. 23](#), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- il I comma è soppresso;
  - al II comma le parole «all'onere complessivo di lire» sono sostituite con le parole «all'onere per il 1981 di lire»;
  - all'ultimo comma è aggiunto il seguente: «agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con la legge di approvazione dei bilanci utilizzando quote - parti delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281».
- 

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 luglio 1981

Emilio De Feo